

Cod. 2BFC0E4A59106591

Mod. 133 - Ed. 07/2023 - ST. N. 0

POLIZZA N. 2445022		Cod. ramo 8155	Cod. Agenzia 022 / 000	Cod. Produttore	
CONTRAENTE METALCOMO SRL			Cod. NE1505041		
VIA DEGLI ARTIGIANI N.38/40 25021 BAGNOLO MELLA		BS I	Cod. Fisc. 10281260967		
BENEFICIARIO MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA VIA CRISTOFORO COLOMBO, 44 00147 ROMA			Cod. NE1295117		
			Cod. Fisc. 97047140583		
CAUSALE POLIZZA FIDEJUSSORIA PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI - CATEGORIA 8 / CLASSE F*****					
LIQUIDAZIONE DEL PREMIO					
IMPORTO DELLA GARANZIA Eur 50.000,00      diconsi CINQUANTAMILA/00#					
DURATA INIZIALE (ai fini del calcolo del premio di perfezionamento) - PREMIO ALLA FIRMA			Fraz.	Val.	
Anni 7	Mesi 0	Giorni 0	Dal 28/04/2025	Al 28/04/2032	
			///	EUR	
Premio netto	Accessori	Diritti	t.d.	Imposte	Totale
Eur 808,07	Eur 80,81	Eur 0,00		Eur 111,12	Eur 1.000,00
PROROGHE EVENTUALI					a partire dal
Premio netto	Accessori	Diritti	t.d.	Imposte	Totale
Emessa ad un unico effetto in BRESCIA					il 08/07/2025
IL GARANTE		IL CONTRAENTE			
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE		METALCOMO srl Amministratore			
Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del Contratto devono essere inoltrati in forma scritta a Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia Via Lorenteggio, 240 - 20147 - Milano - E-mail: reclami@coface.it - PEC: coface@pec.coface.it. La Compagnia si impegna a fornire riscontro al reclamante nel termine di legge previsto di 45 giorni decorrenti dal ricevimento del reclamo all'indirizzo indicato. Si precisa che è comunque fatta salva la possibilità di rivolgersi all'IVASS qualora non si riceva dalla Compagnia alcuna risposta nel termine sopra indicato, o si riceva una risposta ritenuta non soddisfacente.					
Coface si impegna a tutelare i dati personali eventualmente conferiti come previsto dalle leggi e dai regolamenti italiani ed europei in materia di dati personali, e in particolare dal Regolamento UE 2016/679. Tutte le informazioni relative alla protezione dei dati personali sono disponibili all'indirizzo web <a href="https://www.coface.it/Area-Clienti/Privacy-GDPR">https://www.coface.it/Area-Clienti/Privacy-GDPR</a>					
QUIETANZA DI PAGAMENTO					
Si dichiara che il premio di ..... Eur 1.000,00 ..... è stato incassato il ..... 08/07/2025 .....					
ESEMPLARE PER IL BENEFICIARIO/ENTE GARANTITO					

SPAZIO BIANCO NON UTILIZZABILE

Polizza n° 2445022

**Fideiussione per le imprese che effettuano le attività di intermediazione e commercio dei rifiuti senza avere la detenzione dei rifiuti oggetto di tale attività**

#### **PREMESSO**

1 – che l'Impresa METALCOMO SRL, con sede in VIA DEGLI ARTIGIANI N.38/40 - 25021 BAGNOLO MELLA (BS), Codice fiscale n. 10281260967 (in seguito denominata "impresa") intende effettuare, ai sensi delle vigenti disposizioni, attività di intermediazione e commercio dei rifiuti nell'ambito della categoria 8, classe F, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20/06/2011.

2 – che detta attività è subordinata alla prestazione di garanzia fidejussoria idonea a coprire, ai sensi della normativa vigente, eventuali operazioni di trasporto e smaltimento dei rifiuti, messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale, realizzazione delle eventuali misure di sicurezza nonché l'eventuale risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente, ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modificazioni, in conseguenza della attività svolta

#### **CIO' PREMESSO**

La sottoscritta Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A.- Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito Coface), con sede in Milano - Via Lorenteggio 240, Registro delle Imprese di Milano/C.F./P.IVA 09448210154, iscritta in data 27/07/2012 al n. I.00107 dell'Elenco IVASS delle Imprese di Assicurazione Comunitarie autorizzate ad operare in Italia in regime di stabilimento e regolarmente autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo cauzioni, in regola col disposto della Legge 10/06/1982 n. 348 (in seguito denominata "Società") alle condizioni che seguono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del Codice civile, si costituisce fideiussore dell'Impresa METALCOMO SRL e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge – la quale accetta per sé e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente contratto – a favore del MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA, Roma, Codice fiscale n. 97047140583 fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di Euro 50.000,00 (Euro CINQUANTAMILA/00#), secondo quanto previsto per la categoria 8, classe F, di appartenenza della impresa medesima ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20/06/2011, a garanzia delle somme dovute per:

- a. Operazioni di trasporto e smaltimento rifiuti
- b. Messa in sicurezza e bonifica
- c. Ripristino delle installazioni e delle aree contaminate e realizzazione delle eventuali misure di sicurezza
- d. Risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

Qualora gli interventi di cui alle lettere precedenti siano conseguenti alle attività di intermediazione e commercio dei rifiuti svolta dall'impresa nel periodo di efficacia dell'iscrizione nell'Albo nazionale gestori ambientali.

Le somme derivanti dall'eventuale escussione della garanzia sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

#### **CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA SOCIETA' E IL MINISTERO**

##### **Articolo 1 - (Delimitazione della garanzia)**

1. La Società garantisce al MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA, fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa, le somme che l'impresa e i suoi obbligati solidali ai sensi di legge siano tenuti a corrispondere al bilancio dello Stato per la copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di trasporto e smaltimento rifiuti, messa in sicurezza, bonifica, ripristino delle installazioni e delle aree contaminate, realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, nonché all'eventuale risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, in conseguenza delle eventuali inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia dell'iscrizione dell'impresa stessa nell'Albo nazionale gestori ambientali a cui si riferisce la presente garanzia e determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso rispetto agli obblighi verso lo Stato derivanti dalle leggi, dai regolamenti, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da altri Enti od Organi pubblici anche di controllo in riferimento allo svolgimento dell'attività di intermediazione e commercio dei rifiuti di cui in premessa.

##### **Articolo 2 - (Efficacia della garanzia)**

- 1. La presente garanzia ha efficacia a decorrere dalla data della delibera di iscrizione nell'Albo Nazionale gestori ambientali.
- 2. La competente sezione regionale dell'Albo comunicherà tempestivamente alla Società e al ministero ogni provvedimento di sospensione dell'efficacia dell'iscrizione o di cancellazione dall'Albo.

**ST. N. 0**

ESEMPLARE PER IL BENEFICIARIO/ENTE GARANTITO



### **Articolo 3 - (Durata della garanzia)**

1. La presente garanzia ha validità pari a cinque anni o inferiore nel caso di cessazione anticipata dell'iscrizione dell'impresa nell'Albo nazionale gestori ambientali, maggiorata di un ulteriore periodo di due anni nel corso del quale il Ministero può avvalersi della garanzia limitatamente alle sole inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia di cui all'articolo 2.
2. Il presente contratto non può intendersi tacitamente rinnovato in sede di revisione quinquennale dell'iscrizione all'Albo.
3. Decorso il termine di cui al comma 1 la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione della Società, anche qualora la presente fideiussione non venga restituita alla Società stessa.

### **Articolo 4 - (Facoltà di recesso)**

1. La Società può recedere dal contratto in qualsiasi momento con effetto della cessazione della garanzia dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione alla competente sezione regionale dell'Albo, al Ministero e all'impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso la garanzia mantiene efficacia per le inadempienze verificatesi nel periodo anteriore alla data in cui il recesso ha avuto effetto e il Ministero può avvalersi per ulteriori due anni, ferma la validità di quanto disposto dal precedente articolo 3.

### **Articolo 5 - (Pagamento del premio)**

1. Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi di premio da parte dell'impresa nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra la Società e l'impresa non potranno essere opposti al Ministero.

### **Articolo 6 - (Avviso di sinistro – Pagamento)**

1. Qualora ricorrano i presupposti di cui in premessa per l'escussione della garanzia e l'impresa non abbia già adempiuto a quanto da essa dovuto, la competente sezione regionale dell'Albo – con richiesta motivata inviata anche all'impresa – inviterà la Società a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma dovuta ai sensi dell'articolo 1 ed in tal caso, fermo il limite massimo complessivo dell'importo garantito:
  - a) per quel che riguarda spese per operazioni di trasporto e smaltimento dei rifiuti, messa in sicurezza, bonifica, ripristino delle installazioni e delle aree contaminate, realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, la Società provvederà al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta senza opporre alcuna eccezione, dandone avviso all'impresa che nulla potrà eccepire al riguardo;
  - b) per quel che riguarda il ristoro di ulteriori danni all'ambiente ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, la Società provvederà al pagamento secondo le procedure previste dal medesimo decreto legislativo.
2. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1 si applica quanto previsto all'articolo 10.
3. Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla Società risultassero parzialmente o totalmente non dovute.
4. Dopo ogni pagamento effettuato dalla Società l'importo garantito si riduce automaticamente dell'importo corrispondente a quanto pagato dalla Società stessa.

### **Articolo 7 - (Rinuncia alla preventiva escussione)**

1. La Società non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'impresa, ai sensi dell'articolo 1944 del Codice civile.

### **Articolo 8 - (Surrogazione)**

1. La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, al Ministero in tutti i diritti, ragioni e azioni verso l'impresa, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
2. Il Ministero faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

### **Articolo 9 - (Forma della comunicazione alla Società)**

1. Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Rappresentanza Generale, risultante dalla premessa.

### **Articolo 10 - (Foro competente)**

1. In caso di controversia tra la Società e il Ministero, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 del Codice di procedura civile.

Emessa in BRESCIA il 08-07-2025

**L'IMPRESA**

**LA SOCIETA'**

ALLEGATO per la sottoscrizione con Firma Digitale della POLIZZA N° 2445022 e APPENDICE N° 0

## CONTRAENTE

METALCOMO SRL

VIA DEGLI ARTIGIANI N.38/40  
25021 BAGNOLO MELLA

BS I

10281260967

## BENEFICIARIO

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA  
ENERGETICA

VIA CRISTOFORO COLOMBO, 44  
00147 ROMA

RM I

97047140583

La presente polizza è sottoscritta con firma digitale "forte" da PASQUALI LUCA  
nella sua qualità di Procuratore  
di COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE E - XTERIEUR  
(di seguito Coface) in forza di Procura del 12/01/2018 con atto del Dott. Gabriele Franco Maccarini Notaio in Milano rep. 64229

La presente polizza è stata emessa nel rispetto delle regole tecniche per la formazione, trasmissione, conservazione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione anche temporale dei documenti informatici, nonché in materia di generazione, apposizione e verifica della firma digitale, come stabilito dal Codice dell'Amministrazione Digitale (Dlgs 82/2005 e succ. modd) e dalle vigenti Regole Tecniche dettate ai sensi dell'art. 71 del CAD.

La validità dell'impegno di garanzia assunto mediante la presente polizza, nonché la conformità dell'esemplare cartaceo all'originale informatico è verificabile secondo la procedura e con gli strumenti indicati di seguito.

Per verificare la valida emissione e la conformità della polizza potete utilizzare i seguenti dati:  
polizza n° 2445022  
chiave univoca di accesso 2BFC0E4A59106591

### Procedura operativa

- 1) collegarsi al sito [www.coface.it/cauzioni](http://www.coface.it/cauzioni)
- 2) nella sezione **Verifica polizze digitali** cliccare sul **download della polizza**
- 3) nella sezione **Verifica del documento** è indicata la procedura di verifica online ed offline



Il sottoscritto **PASQUALI LUCA**  
e residente in **VIA PIEMONTE 18/D RODENGO SAIANO BS**  
consapevole delle sanzioni penali per il caso di dichiarazione mendace.

nato a Brescia

il 05/02/1962

di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fidejussore Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce Exterieur S.A - Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito Coface) con sede legale in Bois-Colombes (Francia), 1, Place Costes et Bellonte, e sede secondaria in Milano, Via Lorenteggio n.240 Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Milano 09448210154, REA Milano n. 1294607, autorizzata all'esercizio del Ramo Cauzioni con provvedimento dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo IVASS in data 27 luglio 2012 n. I.00107

in forza di Procura del 12/01/2018 con atto del Dott. Gabriele Franco Maccarini Notaio in Milano rep. 64229

e di possedere la veste legale ed i poteri di firma per impegnare la COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE E - XTERIEUR (di seguito Coface) a sottoscrivere fideiussione per tipologia ed importi richiesti.

In fede,

08/07/2025

Coface

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE